

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

444° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	7
3 ^a - Affari esteri	»	14
5 ^a - Bilancio	»	21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
10 ^a - Industria	»	38
11 ^a - Lavoro	»	43
12 ^a - Igiene e sanità	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	54

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	55
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	58
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	59

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	61
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	67
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	68
10 ^a - Industria - Pareri	»	73

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	74
-------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

402^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(30) MARINI. – *Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(372) PASINATO ed altri. – *Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*

(394) GIULIANO ed altri. – *Istituzione della provincia di Aversa*

(426) ZAPPACOSTA ed altri. – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(707) DEL TURCO ed altri. – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(764) FALCIER ed altri. – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(978) BEVILACQUA. – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*

(1069) BASSO e VIVIANI. – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(1108) TREMATERRA. – *Istituzione della provincia di Castrovillari*

(1362) MAGRI. – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(1456) IERVOLINO ed altri. – *Istituzione della provincia di Nola*

(1691) BATTISTI. – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(2533) DI SIENA ed altri. – *Istituzione della provincia di Melfi*

– e **petizione n. 123** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 394, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, 1362, 1691 e 2533, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1456 e rinvio; seguito dell'esame del disegno di legge n. 1456, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 394, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, 1362, 1691 e 2533 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 394, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, 1362, 1691 e 2533, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Riprende, inoltre, l'esame del disegno di legge n. 1456, sospeso nella seduta del 19 febbraio e disgiunto, nella stessa seduta, dall'esame congiunto degli altri disegni di legge.

Il presidente PASTORE informa la Commissione che sono pervenuti, tramite il Presidente del Senato, gli atti relativi a delibere comunali, in numero congruo ai sensi della vigente legislazione in materia, per l'istituzione di una nuova provincia nel territorio di Nola, con capoluogo in quella città. Propone, quindi, di svolgere il seguito dell'esame del relativo disegno di legge, n. 1456, congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo, già provvisti del requisito in questione. Di conseguenza, propone di estendere al disegno di legge n. 1456 la richiesta al Governo di relazione tecnica sugli oneri finanziari.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

È quindi rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 E 1465, CONCERNENTI LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta del 17 marzo la Commissione definì, in sede referente, un testo unificato dei disegni di legge in titolo, accogliendo la richiesta di modifica formulata dalla Commissione bilancio. Per la sede deliberante, propone di assumere quel testo come base di discussione, considerando acquisita anche le procedure consultive svolte per la sede referente.

La Commissione consente.

Su proposta del Presidente, si conviene quindi di fissare per le ore 13 di domani, mercoledì 12 maggio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato già approvato in sede referente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comunicazioni del Presidente sul programma di audizioni e di sopralluoghi

Il presidente PASTORE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato l'indagine conoscitiva e propone, quindi, un programma specifico di audizioni e sopralluoghi. Quanto alle audizioni, conferma l'opportunità di convocare i Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri

e dell'interno, proponendo anche di ascoltare il Ministro delle comunicazioni. Inoltre, propone di ascoltare i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i responsabili delle strutture amministrative competenti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, ritiene opportuno acquisire informazioni da parte degli organi di stampa diffusi presso le comunità italiane e delle emittenti radiotelevisive italiane il cui segnale è recepito presso quelle comunità, con particolare riguardo alla concessionaria pubblica.

Il senatore FALCIER (*FI*) si riserva di segnalare, anche a nome del senatore Scarabosio, specifici organi di stampa da consultare nell'ambito dell'indagine.

Il presidente PASTORE, quindi, propone di programmare alcuni sopralluoghi presso le più numerose comunità italiane all'estero, nelle diverse ripartizioni elettorali: nel prossimo mese di settembre, prima della ripresa delle attività parlamentari, una delegazione della Commissione potrebbe recarsi negli Stati Uniti d'America, in particolare per incontrare la comunità di New York, e in Canada, in particolare per avere un contatto diretto con la comunità di Toronto. Nel mese di gennaio del prossimo anno, prima della ripresa delle attività parlamentari, una delegazione della Commissione potrebbe recarsi in Australia, in particolare per incontrare le comunità di Sidney e di Melbourne. Quanto alle ripartizioni elettorali «Europa» e «America del Sud», si riserva di avanzare una proposta per ulteriori sopralluoghi in un momento successivo.

La Commissione approva la proposta del Presidente, che invita i rappresentanti dei Gruppi a segnalare i nomi dei senatori designati a comporre le delegazioni per i sopralluoghi all'estero, nel limite di un senatore per Gruppo e con la riserva di eventuali compensazioni nel rispetto del criterio di proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE BULGARA

Il presidente PASTORE ricorda che giovedì 13 maggio, alle ore 12, avrà luogo, nell'Aula della Commissione difesa, un incontro con una delegazione parlamentare bulgara, insieme ai senatori della Commissione finanze e tesoro.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 119, volto ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso, riguardanti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di insolvenza, per realizzare il rapido risanamento dei complessi produttivi coinvolti, a salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni creditorie. Ricorda che si tratta di norme che integrano e completano la disciplina tracciata con il decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, qualificando tra le finalità della procedura il principio della tutela dei piccoli risparmiatori.

Illustra quindi brevemente il contenuto delle modifiche disposte dal decreto e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

342^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1639) DE CORATO ed altri. – *Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui*

(2851) VALDITARA. – *Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) relativi all'unico articolo di cui si consta il disegno di legge n. 1639, già assunto come testo base. Fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), dopo aver ritirato la propria firma dall'emendamento 1.3, illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 e dichiara di condividere le ragioni che sono alla base di un intervento normativo sulla materia in esame, ma osserva che, in considerazione della vigente disciplina che attribuisce al giudice di pace la competenza a conoscere del delitto di cui all'articolo 639 del codice penale si dovrebbe, coerentemente, far riferimento al sistema normativo delineato dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ed in particolare al regime delle sanzioni in esso previste. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sui tratti salienti della citata disciplina ed in particolare sull'articolo 52 del decreto, ritiene che la via preferibile debba essere proprio quella di continuare a prevedere la competenza del giudice di pace, in considerazione delle caratteristiche e dell'efficacia del relativo sistema sanzionatorio, da integrare

opportunamente nel senso proposto dagli emendamenti a sua firma con un intervento sul già menzionato articolo 52 del detto decreto. Si tratta in realtà – continua il senatore Fassone – di due emendamenti tra loro alternativi: con l'emendamento 1.0.2 si propone di limitare l'intervento alla sola fattispecie di cui all'articolo 639 del codice penale mentre con l'emendamento 1.0.1 – che egli ritiene preferibile – si estende lo stesso anche ad altre fattispecie, quali quelle di cui agli articoli 595, commi 1 e 2, 632 e 635, comma 1 del codice, l'innovazione per la quale il giudice non può irrogare la sola pena pecuniaria se il condannato non ha provveduto ad un'adeguata attività riparatoria. Non gli appare convincente invece la proposta espressa dall'emendamento 1.2 del relatore, in quanto la possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena, comportando anche la sospensione delle pene accessorie, non offrirebbe adeguata soddisfazione al bisogno di tutela sotteso all'iniziativa in esame.

Dopo che il senatore BUCCIERO (AN) ha manifestato perplessità sull'espressione «adeguata attività riparatoria» contenuta negli emendamenti di cui il senatore Fassone è primo firmatario in quanto eccessivamente generica, interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) che, pur condividendo alcune considerazioni del senatore Fassone sull'efficacia del sistema sanzionatorio delineato nel decreto legislativo n. 274 del 2000, ritiene insufficiente la proposta di far riferimento ad esso, ricordando come molto spesso gli autori di imbrattamenti organizzino vere e proprie «collette» con le quali raccolgono il danaro sufficiente a pagare le sanzioni irrogate nei loro confronti. Ne deriva che un impianto sanzionatorio che veda il ricorso alla pena detentiva solo come una remota eventualità non appare idoneo a costituire un efficace deterrente per gli autori di tali deprecabili condotte, mentre più opportunamente, tenuto conto della grande diffusione del fenomeno, si dovrebbe prevedere un meccanismo di conversione automatica della sanzione pecuniaria insoluta in pena detentiva in conformità ai principi generali.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha formulato perplessità per una soluzione che dia eccessivo rilievo alla pena detentiva, in quanto si correrebbe in tal modo il rischio di dar vita a fenomeni sociali di «eroizzazione delle condotte», ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) il quale dichiara di condividere le ragioni che sono alla base dell'intervento in esame. Manifesta, quindi, la sua preferenza per l'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia e per una soluzione che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in rilievo senza criminalizzare eccessivamente le condotte considerate ma sanzionando in maniera adeguata il fenomeno. Invita a riflettere su proposte che facciano perno essenzialmente sul ricorso alla pena pecuniaria in quanto le stesse potrebbero determinare un'inaccettabile disparità di trattamento basata sulle differenze di censo.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta la sua preferenza per il mantenimento della competenza al giudice di pace relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 639 del codice penale in considerazione dell'efficacia del sistema sanzionatorio regolato dal citato decreto n. 274 del 2000, ritenendo nel contempo suggestiva la proposta espressa dall'emendamento 1.1 a firma del senatore Cavallaro nella parte in cui, attribuendo al giudice il potere di ordinare il ripristino e la ripulitura personale, dà rilievo proprio alla personalità del reo per l'esercizio del potere in esame.

Ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale, precisando meglio la sua posizione, suggerisce di introdurre un meccanismo di conversione automatica della pena pecuniaria in pena detentiva nei casi di non corresponsione della stessa o comunque di non ottemperanza della condanna al ripristino dello stato dei luoghi.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE (DS-U), che manifesta le sue perplessità per la possibile soluzione di dar vita ad un regime speciale sanzionatorio riferito al solo delitto in esame, ribadendo con l'occasione la preferenza per un inquadramento della fattispecie all'interno della disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 274.

Il relatore FEDERICI (FI), illustrando l'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.0.3, sottolinea come l'attribuzione della competenza a conoscere del delitto di cui all'articolo 639 del codice penale al tribunale, per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose di interesse storico o artistico o comunque sui beni indicati al secondo comma del medesimo articolo 639 del codice penale, non può ritenersi contraria al sistema, in particolare laddove si consideri che una simile soluzione è analoga a quella già adottata in relazione al reato di danneggiamento. Richiama poi l'attenzione su quella che ritiene essere un'innovazione di rilievo della sua proposta, che è quella contenuta nella previsione di cui alla lettera c) dell'emendamento 1.2 in base alla quale si dispone che «Con la sentenza di condanna è ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi».

Segue un breve intervento del senatore Luigi BOBBIO (AN) che ribadisce di ritenere insufficiente il sistema sanzionatorio delineato nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 274 del 2000.

Il PRESIDENTE fa propri e dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.5 del senatore Cancan, nonché l'emendamento 1.3.

Il senatore CALLEGARO (UDC) invita a valutare la proposta di introdurre pene pecuniarie elevate prevedendo l'estinzione dell'obbligo di corresponsione nel caso di ripristino dello stato dei luoghi.

Interviene il senatore FASSONE (*DS-U*) per sottolineare ancora una volta come la proposta del relatore, lasciando spazio all'applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena e con essa anche delle pene accessorie, non soddisfi l'esigenza di assicurare in ogni caso il ripristino dei luoghi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1639**Art. 1.****1.1**

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 733 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 733-bis. - (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte, disegni o simboli di qualunque tipo i muri di edifici pubblici e privati, i mezzi di pubblico trasporto, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i contenitori di igiene pubblica, i porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena dell'ammenda da 1.000 a 3.000 euro e con la condanna all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi nel termine fissato, in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi.

La pena è raddoppiata in caso di recidiva.

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla personalità del reo, può ordinare che lo stesso proceda personalmente al ripristino e alla ripulitura.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico la pena è aumentata fino alla metà.

Si procede d'ufficio qualora il reato è commesso a danno di beni pubblici».

1.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con la multa fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 500 a 1.000 euro";

b) al secondo comma, le parole: "di interesse storico o artistico" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse storico, artistico o ambientale" e le parole: "la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 2.000 fino a 10.000 euro";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Con la sentenza di condanna è ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi"».

1.3

CALVI, FASSONE, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma primo dell'articolo 639 del codice penale, le parole: "con la multa fino ad euro 103" sono sostituite con le seguenti: "con la reclusione fino a otto mesi o la multa fino ad euro 500"».

1.4

ZANCAN

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 639 richiamato, sostituire le parole da: «con la pena» a «Si procede d'ufficio.» con le seguenti: «con la pena della reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a 3.000 euro. Qualora nel termine di tre mesi dall'accertamento l'indagato provveda a versare la somma necessaria, come determinata dall'Autorità competente alla sorveglianza o cura del bene, per il ripristino e la ripulitura dei luoghi, il procedimento penale si estingue e viene applicata la sola sanzione amministrativa fino a 500 euro».

1.5

ZANCAN

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso dell'articolo 639, ivi richiamato, con il seguente: «Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, la pena è aumentata e l'eventuale sanzione amministrativa conseguente all'eventuale ripristino o ripulitura è applicata fino ad euro 5.000».

1.0.1

FASSONE, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 595, commi 1 e 2, 632, 635, comma 1 e 639 del codice penale il giudice non può irrogare la sola pena pecuniaria se il condannato non ha provveduto ad una adeguata attività riparatoria."».

1.0.2

FASSONE, MARITATI, CALVI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 639 del codice penale il giudice non può irrogare la sola pena pecuniaria se il condannato non ha provveduto ad una adeguata attività riparatoria."».

1.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: "638, primo comma, 639" sono inserite le seguenti: ", primo comma"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

185^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile 2004.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) dà lettura dell'emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio sulla formulazione della clausola di copertura finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.1 è posto ai voti e risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame con la proposta emendativa approvata.

(2880) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile 2004.

Interviene la senatrice DE ZULUETA (*Misto*) in sede di dichiarazione di voto per annunciare la propria astensione sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2883) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce la relazione il presidente PROVERA (*LP*) sottolineando che l'Accordo in esame, concluso a Roma il 20 febbraio 2002, è finalizzato a migliorare le relazioni economiche fra l'Italia e la Siria nel campo della collaborazione turistica.

In particolare, all'articolo 1 le Parti si impegnano a promuovere il turismo fra i due Paesi con particolare riferimento ai mezzi di trasporto e di comunicazione; a fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto e turistiche, nonché alle agenzie di viaggio e alle organizzazioni senza scopo di lucro; a promuovere gruppi turistici organizzati; ad incoraggiare lo scambio di pubblicazioni e la diffusione di tutti gli strumenti di comunicazione.

All'articolo 2 è sancito l'impegno delle Parti a collaborare nel reciproco scambio di esperti nel settore e di informazioni relative al turismo nazionale e internazionale. L'articolo 3 prevede uno scambio di informazioni relative alla formazione professionale, punto qualificante della collaborazione. L'articolo 4 impegna le Parti a collaborare nell'ambito dello sviluppo e degli investimenti nel settore. Infine, ai sensi dell'articolo 5, le Parti si incontrano annualmente per definire le procedure atte a conseguire gli scopi perseguiti dall'Accordo. Gli articoli 6 e 7 contengono le clausole relative alla durata dell'Accordo (quinquennale), alla notifica e all'entrata in vigore.

In base agli elementi esposti, auspica, quindi, una pronta conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA (*Misto*) la quale rileva come la Siria si collochi in una posizione geopolitica di particolare delicatezza, data la sua prossimità con il territorio iracheno e i suoi complessi rapporti con molti dei Paesi che hanno preso parte alla «coalizione dei volenterosi». Chiede, dunque, che il rappresentante del Governo possa precisare quale sia il significato politico sotteso all'Accordo in ratifica anche nella prospettiva dei rapporti bilaterali tra Italia e Siria.

Rispetto a tali chiarimenti, si riserva di intervenire ulteriormente in sede di dichiarazione di voto.

Il sottosegretario MANTICA si richiama alla continuità della politica italiana verso la Siria, precisando, come anche in sede di negoziazione dell'Accordo in ratifica, la posizione del Governo italiano abbia sempre teso a non confinare la Siria in una posizione di isolamento; ricorda, in proposito, il ruolo svolto dall'Italia rispetto alla nota problematica dei rapporti tra Siria ed Israele in relazione al territorio del Golan. Ribadisce, infine, come la Siria rivesta un ruolo di primordine tra gli attori nel processo di normalizzazione in Iraq e per il sostegno al piano Brahimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2916) Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (*FI*) premettendo che l'aiuto alimentare ai Paesi più arretrati costituisce uno dei principali strumenti di cooperazione e di sviluppo; nel 1967 si avvertì l'esigenza di razionalizzare – sia dal punto di vista progettuale che da quello operativo – un problema così complesso e si pervenne pertanto alla costituzione di un apposito Comitato, composto dai rappresentanti di tutti i Paesi donatori, ivi compresa l'Italia.

Nel 1995, a Londra, fu quindi stipulata una Convenzione sull'aiuto alimentare fra i Paesi donatori che comprende: Unione europea e Stati membri, Argentina, Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti. Tale Convenzione, assieme alla coeva Convenzione sul commercio dei cereali, è divenuta elemento costitutivo dell'Accordo internazionale sui cereali del 1995. Tuttavia, mentre la Convenzione sul commercio dei cereali aveva finalità di carattere essenzialmente commerciale e conseguentemente la sua ratifica era di esclusiva competenza dell'Unione europea, la Convenzione sull'aiuto alimentare aveva natura mista e conseguentemente la sua ratifica rientrava anche tra le competenze dei singoli Stati membri. Per una puntuale definizione dei rapporti, l'Unione europea con il Regolamento CE n. 1292/96 ha emanato le linee guida per la gestione dell'aiuto, mentre con successivi regolamenti ha determinato, e continuerà a determinare nell'occorrenza, la ripartizione in tonnellate-cereali della quota percentuale a carico della Comunità e di quella a carico degli Stati membri.

Ricorda, quindi, come la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 sia stata riproposta, sempre a Londra, il 13 aprile 1999 e sia rimasta in vigore fino al 30 giugno 2002, secondo lo schema consolidato delle annualità che vengono conteggiate dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'Italia ha aderito alla Convenzione con legge n. 413 del 2000. Intanto, secondo il disposto dell'articolo XXV della Convenzione stessa, il Comitato per l'aiuto alimentare, già richiamato, ha esteso la validità

della Convenzione fino al 30 giugno 2003 e successivamente, nella riunione del comitato dal 23 e 24 giugno 2003, fino al 30 giugno 2005. Il disegno di legge in esame, quindi, chiede la formalizzazione di una proroga di fatto, proroga, questa, fortemente giustificata perché l'intervento umanitario non poteva essere interrotto.

Passando alla disamina dell'articolato, osserva che gli articoli 2 e 3 del disegno di legge ripetono il testo rispettivamente degli articoli 3 e 4 della legge n. 413 del 2000. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 413 del 2000 incaricava l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di fornire ai Paesi in via di sviluppo la quota di partecipazione italiana in conformità dei programmi stabiliti annualmente dal Ministero degli esteri e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, mentre l'articolo 4 trattava della copertura finanziaria e della procedura di iscrizione per il trasferimento sui bilanci dell'AGEA delle somme stanziare.

Precisamente, nell'articolo 3 del disegno di legge viene indicata la somma di euro 36,2 milioni per l'anno 2003 (da attingere nell'apposito stanziamento del bilancio triennale 2003-2005), mentre nell'articolo 4 della legge n. 413 del 2000 veniva indicata la somma di 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 (mediante corrispondente riduzione dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2000-2002). La Convenzione sull'aiuto alimentare si inserisce in un ampio contesto di iniziative adottate a livello internazionale sul tema dell'alimentazione. Tema, questo, che è strettamente connesso con quello quanto mai tragico della fame nel mondo. In proposito, sente il dovere di ricordare la Dichiarazione del Vertice mondiale sull'alimentazione tenuto a Roma nel 1996, in cui veniva fissato l'obiettivo prioritario di dimezzare, entro il 2015, il numero delle persone afflitte da fame nel mondo. Alla luce di questi rilievi esprime l'auspicio che si possa facilitare il corso di ogni iniziativa che con tale obiettivo abbia una stretta connessione. E la Convenzione sull'aiuto alimentare, a suo parere, ha questa potenziale funzione di perseguire quell'obiettivo.

Per tali ragioni, auspica una rapida approvazione del disegno di legge. Propone, inoltre, di proseguire l'esame in sede deliberante per poter accelerare i tempi di approvazione. In tal senso, naturalmente è necessaria la richiesta all'unanimità di tutti i gruppi rappresentati in Commissione, che si augura, pertanto, possano esprimersi favorevolmente sul trasferimento dalla sede referente a quella deliberante.

Dopo che il GOVERNO si è dichiarato favorevole alla proposta avanzata dal senatore Pianetta, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante.

Il presidente PROVERA(LP), riservandosi di acquisire il consenso dei presidenti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione, precisa che qualora essi si esprimano tutti favorevolmente, inoltrerà la richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio 2004.

Interviene il senatore FORLANI (*UDC*) auspicando che il Governo possa tenere nella debita considerazione il ruolo svolto dal Comitato Atlantico italiano, il quale assicurare la presenza italiana nell'ente internazionale afferente all'Alleanza Atlantica, denominato *Atlantic Treaty Association*. In virtù della rilevanza di una forte e convinta partecipazione, anche in chiave culturale, all'Alleanza Atlantica da parte dell'Italia, prospetta l'opportunità che si possa prevedere un contributo a favore del Comitato Atlantico italiano corrispondente a quello previsto nell'esercizio precedente.

Il senatore BUDIN (*DS-U*), evocato anche lo schema di decreto n. 358 (Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) e ribadita l'importanza di entrambi, che i parimenti incidono sulle direttrici di politica estera del Paese, osserva come in Italia, non potendosi contare come altrove sul contributo culturale di un sistema organico di fondazioni che approfondiscano specificamente le tematiche di politica estera, il parere delle Commissioni competenti sugli schemi di decreto di finanziamento degli enti internazionalisti assume una particolare importanza. Ciò premesso in via generale, riferendosi ad entrambi gli schemi di decreto nn. 358 e 359, rileva come sia auspicabile l'aumento dello stanziamento in favore del Collegio Unito di Trieste, il quale è ente che svolge un'azione di primaria importanza facendo fronte, tra l'altro, ad un impegno dell'Italia in ambito internazionale. In particolare, si tratta di una scuola che deve poter contare su un contributo economico adeguato a condurre a compimento i programmi di un intero anno accademico, ovverosia, di un progetto organico e non di un'iniziativa occasionale. Auspica, altresì, che si possa procedere a ricomprendere la Fondazione Basso tra gli enti beneficiari del finanziamento da parte del Ministero degli affari esteri o, quanto meno, provvedere ad una attribuzione di risorse in suo favore sotto la voce dei finanziamenti per singoli progetti.

Il sottosegretario MANTICA, riservandosi di replicare nella prossima seduta a tutte le istanze prospettate nel corso del dibattito e limitandosi in sede odierna alle sole questioni relative allo schema di decreto n. 359, chiarisce preliminarmente che in favore del Comitato Atlantico italiano è già previsto un contributo di circa 70 mila euro finalizzato alla realizzazione di progetti in corrispondenza del cinquantenario della Alleanza Atlantica che cade nel 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2796

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: «nel limite massimo di» con le altre: «valutato in».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

503^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del relatore Tarolli, illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, rilevando l'esigenza di valutare le proposte 1.401, 1.565, 1.400, 7.0.1, 7.0.500, 7.0.8 e 7.0.501, in quanto rendono obbligatoria l'indizione di *referendum* per l'istituzione delle nuove province, fattispecie che potrebbe non essere contemplata nell'attuale statuto degli enti interessati.

Fa presente, altresì, che producono effetti negativi per la finanza pubblica le proposte 2.1 e 2.500 (in quanto sopprimono il comma 6 dell'articolo 2), gli emendamenti 2.10, 2.16, 2.501, 2.7, 2.12, 2.503, 4.1 e 4.500 (in quanto sopprimono il principio che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 4), le proposte emendative 2.504, 2.4, 2.18, 2.505, 2.506, 2.507, 2.508, 2.402, 4.2 e 4.501 (in quanto comportano lo svolgimento dell'attività del Commissario, di cui al comma 2 dell'articolo 2, per esercizi per i quali non è prevista la copertura finanziaria), nonché gli emendamenti 2.404, 4.401a, 4.402, 4.403, 5.1, 5.500, 7.1, 7.5, 7.500,

7.400, 7.401, 7.3, 7.4 e 7.501. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che gli emendamenti che rendono obbligatoria l'indizione di *referendum* per l'istituzione di nuove province non sembrano comportare necessariamente effetti onerosi. Relativamente alle proposte che prevedono la soppressione del principio secondo cui l'istituzione di nuove province non determina necessariamente la creazione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici indicati all'articolo 4, comma 1 del disegno di legge in titolo, ritiene che sugli stessi debba essere reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per coerenza con il parere non ostativo espresso dalla Commissione sul testo, che si è basato appunto su tale principio nel valutare la non onerosità del provvedimento. Analogamente, sempre per coerenza con i presupposti indicati nel parere reso sul testo, si dovrebbe a suo avviso formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su quegli emendamenti che prevedono l'attività del Commissario in esercizi privi di copertura finanziaria.

Pur con queste precisazioni, ribadisce comunque il giudizio negativo già espresso sul parere reso sul testo, in quanto ritiene che la mera facoltatività dell'istituzione dei nuovi uffici periferici dello Stato e degli altri enti pubblici non di per sé sia sufficiente ad evitare la creazione degli uffici stessi e, quindi, i correlati oneri, come peraltro segnalato nella stessa osservazione del parere reso dalla Commissione. Evidenzia, invece, che maggiore efficacia avrebbero avuto, in questo senso, emendamenti volti a precisare che non si fa luogo all'istituzione dei suddetti uffici periferici, a meno che gli stessi non siano espressamente previsti nella legge che istituisce le nuove province.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), in merito agli emendamenti che sopprimono il principio dell'istituzione facoltativa dei nuovi uffici amministrativi periferici nell'ambito delle nuove province, ritiene che la Commissione non debba rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, avendo espressamente segnalato che il suddetto principio non è di per sé sufficiente a garantire la non onerosità della norma, la sua soppressione risulta di fatto ininfluenza dal punto di vista finanziario. Analogamente, sottolinea l'opportunità di non esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che modificano il periodo temporale di riferimento dell'attività del Commissario, ritenendo che la mancata indicazione in tali proposte di termini espliciti, dovrebbe comunque intendersi nel senso che l'attività è limitata solo ai primi due esercizi 2004 e 2005, per i quali sussiste la copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, in replica alle osservazioni del senatore Ciccanti, fa presente che la Commissione, nel rendere parere non ostativo sul testo, ha ritenuto valido il principio della mera facoltatività dell'istituzione dei nuovi uffici periferici delle amministrazioni statali e di altri enti pubblici nell'ambito delle nuove province, pur segnalando che lo stesso potrebbe comunque essere non sufficiente ad assicurare che i suddetti uffici non siano realmente istituiti. Per tali ragioni, ritiene necessario esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti soppressivi del suddetto principio. Inoltre, considerato che il parere non ostativo sul testo è stato formulato nell'espresso presupposto che l'attività del Commissario fosse limitata al 2005, deve a suo avviso rendersi parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, anche sugli emendamenti che eliminano ogni riferimento temporale per la suddetta attività, la quale verrebbe altrimenti prolungata anche in esercizi non coperti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.401, 1.565, 1.400, 7.0.1, 7.0.500, 7.0.8, 7.0.501, 2.1, 2.500, 2.10, 2.16, 2.501, 2.7, 2.12, 2.503, 4.1, 4.500, 2.504, 2.505, 2.506, 2.507, 2.4, 2.18, 2.508, 2.402, 4.2, 4.501, 2.404, 4.401a, 4.402, 4.403, 5.1, 5.500, 7.1, 7.5, 7.500, 7.400, 7.401, 7.3, 7.4 e 7.501, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Il senatore CICCANTI (*UDC*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere formulata dal Presidente, per le ragioni già esposte.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del Presidente.

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta – Andria – Trani, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del relatore Tarolli, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, la necessità di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.101 e 1.102, in quanto rendono obbligatoria l'indizione di *referendum* per l'istituzione delle nuove province, fattispecie che potrebbe non essere contemplata nello statuto della provincia attualmente vigente, nonché quelli delle proposte 2.19, 2.20, 2.103a e 4.12.

Fa presente, altresì, che producono effetti negativi per la finanza pubblica le proposte 2.1 e 2.14 (in quanto sopprimono il comma 6 dell'articolo 2), gli emendamenti 2.113, 2.126, 2.115, 2.120, 4.3 e 4.11 (in quanto sopprimono il principio che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 4), le proposte emendative 2.102a, 2.105a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 7.0.8 (in quanto comportano lo svolgimento dell'attività del Commissario, di cui al comma 2 dell'articolo 2, per esercizi per i quali non è prevista la copertura finanziaria), gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28 (volti ad estendere ad altre province la ripartizione del patrimonio e delle dotazioni organiche di personale per l'istituzione della nuova provincia senza tuttavia ridurre le attuali competenze come avviene, invece, per Bari e Foggia), nonché gli emendamenti 1.100, 4.102, 4.103, 4.104, 5.1, 5.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.100, 7.101, 7.6, 7.7, e 7.0.12. Per la proposta 7.2 segnala che non sussistono risorse finanziarie disponibili sull'accantonamento del Fondo speciale impiegato a copertura.

Riscontra inoltre l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.38, 5.39 e 5.40, in quanto intervengono a disciplinare i trasferimenti tra le province attualmente vigenti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formula avviso contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito agli emendamenti che estendono ad altre province la ripartizione delle risorse per l'istituzione della nuova provincia, fa presente che gli stessi comportano notevoli oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, mentre appare coerente la previsione, contenuta nel testo, di operare un trasferimento di risorse dalle province «madri» di Bari e Foggia a quella di nuova istituzione, in rapporto alla contestuale modificazione del territorio, ritiene che non abbia senso prevedere che alle nuove province siano conferite le risorse di patrimoni e di personale di altre province, che non sono minimamente coinvolte nella relativa modifica del territorio. Tali province, a fronte di un'invarianza delle rispettive competenze e quindi dei propri oneri, subirebbero infatti un'ingiusta decurtazione delle proprie risorse, che porrebbe poi a carico dello Stato l'obbligo di provvedere alla copertura delle nuove necessità finanziarie. Analoghe considerazioni svolge in merito agli emendamenti che modificano la distribuzione dei trasferimenti tra le province attualmente vigenti

Il senatore MICHELINI (*Aut*) osserva che la redistribuzione delle risorse patrimoniali e di dotazioni organiche tra province «madri» e provincia «figlia» si lega al fatto sostanziale del trasferimento di competenze e

quindi di oneri tra le stesse. Nel caso degli emendamenti in esame, non essendo le province richiamate coinvolte nel mutamento territoriale in questione, tale trasferimento di competenze non ha luogo, per cui le proposte emendative appaiono incoerenti e foriere di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il senatore FERRARA (*FI*) concorda con le osservazioni dei senatori Morando e Michellini sull'onerosità dei citati emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Commissione dovrebbe rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 2.20 e 2.103a, sulle quali propone di formulare parere contrario, senza richiamo alla suddetta norma costituzionale, in quanto non sembrano avere necessariamente effetti onerosi, e 4.12, per la quale, a suo avviso, potrebbe esprimersi parere non ostativo, essendo priva di conseguenze finanziarie. Concorda, inoltre, sul fatto che gli emendamenti che prevedono lo spostamento di risorse tra la nuova provincia e quelle già esistenti non interessate dal mutamento territoriale, può determinare nuovi oneri a carico delle province a cui verrebbero sottratte tali risorse, per cui ritiene necessario esprimere sugli stessi emendamenti parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.20 e 2.103a, sulle quali il parere è contrario, nonché delle proposte 1.101, 1.102, 2.19, 2.1, 2.14, 2.113, 2.126, 2.115, 2.120, 4.3, 4.11, 2.102a, 2.105a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 7.0.8, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 1.100, 4.102, 4.103, 4.104, 5.1, 5.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.100, 7.101, 7.6, 7.7, 7.0.12, 7.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.38, 5.39 e 5.40, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore CICCANTI (*UDC*) preannuncia il proprio voto contrario alla suddetta proposta di parere, in quanto, pur comprendendo le motivazioni addotte dal Presidente, ritiene che alcuni degli emendamenti richiamati non comportino necessariamente oneri per la finanza pubblica.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2563) *Istituzione della provincia di Fermo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del relatore Tarolli, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, la necessità di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.14, 1.100, 1.101, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121 e 2.122, in quanto rendono obbligatoria l'indizione di *referendum* per l'istituzione delle nuove province, fattispecie che potrebbe non essere contemplata nell'attuale statuto degli enti interessati, nonché quelli delle proposte 2.70, 3.47, 3.103, 3.6 (limitatamente al secondo capoverso) e 3.11 (limitatamente al secondo capoverso).

Fa presente, altresì, che producono effetti negativi per la finanza pubblica le proposte 3.1, 3.43, 3.53, 3.39 e 3.48 (in quanto sopprimono il comma 6 dell'articolo 3), gli emendamenti 3.8, 3.20, 5.1, 5.20 e 5.19 (in quanto sopprimono il principio che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 5), le proposte emendative 3.102 e 5.2 (in quanto comportano lo svolgimento dell'attività del Commissario, di cui al comma 2 dell'articolo 3, per esercizi per i quali non è prevista la copertura finanziaria), le proposte 3.5, 3.13 e 5.18 (posto che sopprimono il comma 2 dell'articolo 5, ovvero il limite di spesa per l'istituzione di uffici periferici delle amministrazioni statali), nonché gli emendamenti 1.200, 3.40, 3.104, 5.23, 5.22, 5.101, 5.102, 5.200a, 6.1, 6.4, 6.7, 6.5, 6.6, 6.2, 6.3, 8.1, 8.10, 8.2, 8.4, 8.100, 8.101, 8.11, 8.12, 8.3, 8.5 e 8.13.

Ritiene inoltre necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 6.120a, 6.121a, 6.94a, 6.100a, 6.101a, 6.102a, 6.103a, 6.104a, 6.105a, 6.106a, 6.107a, 6.96a, 6.97a, 6.98a e 6.99a, in quanto intervengono a disciplinare i trasferimenti tra le province attualmente vigenti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), intervenendo sull'emendamento 3.6 a propria firma, identico al 3.11, precisa che lo stesso deve essere valutato nel quadro del combinato disposto del primo e del secondo capoverso e che, comunque, non ha profili onerosi, in quanto prevede semplicemente che le spese conseguenti al rinnovo degli organi elettivi della nuova provincia di Fermo e della provincia di Ascoli Piceno, siano poste a carico separatamente di ciascuna provincia, secondo un ovvio criterio di ripartizione.

In merito agli emendamenti che sopprimono il principio che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione anche di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni statali e di altri enti pubblici, ribadisce quanto già osservato per le analoghe proposte emendative riferite al disegno di legge n. 2561.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito agli emendamenti 3.6 e 3.11, osserva che tali disposizioni contravvengono ai principi contabili e di autonomia amministrativa, in quanto pongono gli oneri relativi alle elezioni degli organi della provincia di Fermo a carico di altri enti autonomi dalla stessa, quali il capoluogo e i quaranta comuni della nuova provincia, laddove, il testo, correttamente, a fronte dell'indizione di nuove consultazioni elettorali, ne quantifica gli oneri e ne prevede la relativa copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Morando relativamente agli emendamenti 3.6 e 3.11, sui quali pertanto ritiene che debba essere reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, in replica alle osservazioni del senatore Ciccanti, conferma il proprio avviso contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti che sopprimono il principio della facoltatività dell'istituzione degli uffici provinciali degli enti statali, in quanto il parere non ostativo reso sul testo, nel valutare la norma come non necessariamente onerosa, si fonda proprio su tale principio. In coerenza con il parere reso sul testo, nonché con quello formulato sulle analoghe proposte emendative presentate sui disegni di legge nn. 2561 e 2562, ritiene poi opportuno rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione della proposte 2.70, sulla quale esprime avviso favorevole, in quanto priva di oneri, e 3.103, per la quale propone di rendere un parere contrario senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, essendo i relativi effetti non esattamente determinabili.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 3.103, sulla quale il parere è contrario, nonché delle proposte 1.14, 1.100, 1.101, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 3.47, 3.6, 3.11, 3.1, 3.43, 3.53, 3.39, 3.48, 3.8, 3.20, 5.1, 5.20, 5.19, 3.102, 5.2, 3.5, 3.13, 5.18, 1.200, 3.40, 3.104, 5.23, 5.22, 5.101, 5.102, 5.200a, 6.1, 6.4, 6.7, 6.5, 6.6, 6.2, 6.3, 8.1, 8.10, 8.2, 8.4, 8.100, 8.101, 8.11, 8.12, 8.3, 8.5, 8.13, 6.120a, 6.121a, 6.94a, 6.100a, 6.101a, 6.102a, 6.103a, 6.104a, 6.105a, 6.106a, 6.107a, 6.96a, 6.97a, 6.98a e 6.99a, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore CICCANTI (*UDC*), richiamando le considerazioni già svolte, esprime voto contrario sulla proposta del Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulle proposte 3.812, 3.811 e 10.800, mentre esprime avviso contrario sulle proposte 3.818, 4.804, 9.800 e 10.804, in quanto ritenuti suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

346^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono la segretaria confederale Nicoletta Rocchi e il segretario nazionale della Filt Cgil Roberto Scotti per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), la segretaria confederale Donatella Vercesi, il segretario nazionale della UIL Trasporti Guido Moretti e il coordinatore dei lavoratori dell'assistenza al volo Gianni Vastarella per l'Unione Italiana del Lavoro (UIL), i componenti della segreteria nazionale trasporto aereo Tommaso Merlino e Maurizio De Martino per l'Unione Generale del Lavoro (UGL).

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito dell'audizione dei vertici di CGIL, CISL, UIL e UGL sugli sviluppi della situazione della società Alitalia S.p.A. e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: seguito dell'audizione dei vertici della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) e dell'Unione Generale del Lavoro (UGL) sull'evoluzione della situazione della Società Alitalia S.p.a. e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 maggio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver riepilogato brevemente i risultati delle trattative al tavolo tecnico del Governo per la soluzione della crisi dell'Alitalia, invita i rappresentanti sindacali presenti ad intervenire.

Il signor Roberto SCOTTI, segretario nazionale della Filt-Cgil, illustra i contenuti dell'accordo raggiunto nell'ambito del tavolo tecnico del Governo sottolineando che gli elementi principali della soluzione elaborata – l'afflusso di capitali privati e la nomina di un nuovo vertice – potranno contribuire al rilancio della società. In tale contesto, è altresì importante la ricerca di alleanze strategiche, all'interno delle quali deve essere valorizzato il ruolo di Alitalia, ed un riassetto industriale che punti anche sulle attività complementari al *core business*. Conclude infine sottolineando l'ampia disponibilità dimostrata dai sindacati nel corso delle trattative.

Il signor Guido MORETTI, segretario nazionale della UIL Trasporti, ribadisce l'atteggiamento costruttivo dei sindacati nel corso delle trattative. Manifesta preoccupazione in merito all'ipotesi di privatizzazione, nel contesto della quale lo Stato dovrà comunque rivestire un ruolo importante. In tale ottica il processo di privatizzazione dovrà essere affiancato dalla stipula di una forte alleanza strategica e dal disegno di riforma dell'aviazione civile.

Il signor Tommaso MERLINO, componente della segreteria nazionale trasporto aereo della UGL, sottolinea la necessità di individuare una soluzione alla crisi dell'Alitalia che miri al suo rilancio strategico e che riservi alla politica un ruolo importante.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene nel dibattito facendo presente che, in fine, è prevalsa la posizione costruttiva di coloro che puntavano sul rilancio della società aerea. Fa poi riferimento ad alcune analisi economiche relative ai costi di Alitalia, da cui risulta la necessità di intervenire sui costi generali, invece che sui costi del personale. In merito all'ingresso di nuovi capitali, ipotizza il coinvolgimento di Fintecna nel capitale sociale della compagnia aerea. Sollecita infine un'azione della Commissione volta a rivitalizzare il disegno di legge di riforma dell'aviazione civile.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) chiede di conoscere quali siano gli elementi di criticità che incidono sulla redditività dell'Alitalia, atteso che il costo del lavoro sostenuto dalla società risulta nella media dei principali concorrenti europei.

Il signor Roberto SCOTTI, segretario nazionale della Filt Cgil, ricorda preliminarmente che il dibattito della Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha avuto un'eco in sede di contrattazione con il Governo. Illustra quindi alcuni dati statistici relativi al rapporto costo del

lavoro-fatturato che, nonostante il peggioramento dell'ultimo biennio, si mantiene in linea con i principali concorrenti europei. Ritiene pertanto necessario focalizzare l'attenzione sul miglioramento dei ricavi, elaborando a tal fine mirate strategie commerciali.

Il presidente GRILLO ricorda che anche nello studio di un'importante società di consulenza, elaborato in occasione del piano industriale poi ritirato dal Governo, il costo del lavoro non costituiva una criticità su cui era necessario intervenire.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), chiede di conoscere se le questioni relative all'assetto societario siano state compiutamente specificate o se rimangano ancora questioni rilevanti da definire.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) chiede di far pervenire alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi relativi a talune questioni trattate nel corso dell'audizione, quali ad esempio i dati sul costo del lavoro ripartito per settori d'attività, allo scopo di disporre di quegli elementi informativi che il Governo non ha voluto fornire.

Il presidente GRILLO sottolinea che l'eco della discussione sul caso Alitalia svolta dalla Commissione è comunque giunta anche nella sede delle trattative al tavolo tecnico del Governo. Fa presente quindi la possibilità di approfondire i risvolti comunitari della vicenda Alitalia, eventualmente convocando in audizione il Ministro per le politiche comunitarie.

Il signor Guido MORETTI si impegna ad inviare alla Commissione un'apposita documentazione per rispondere esaurientemente alle questioni affrontate nel corso del dibattito.

Il signor Roberto SCOTTI ritiene che un intervento sul capitale della compagnia possa essere effettuato anche da parte di un soggetto comunque riconducibile al settore pubblico. La questione relativa all'assetto societario dipenderà invece dall'ipotesi di piano industriale proposto dal nuovo vertice.

Il presidente GRILLO dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

236^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Appreziate le circostanze, il PRESIDENTE propone di procedere al seguito dell'esame dei provvedimenti in materia di Consorzi agrari.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il PRESIDENTE (*UDC*) relatore, richiamato il lavoro di approfondimento svolto in sede di Comitato ristretto, che ha proceduto anche ad una serie di audizioni informali, dà conto sinteticamente del testo unificato sui disegni di legge in titolo, accolto dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione conviene di adottare il testo unificato del Comitato ristretto e, su proposta del Presidente relatore, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato entro le ore 13 di mercoledì 26 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1794 E 638**

**Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sul nuovo ordinamento
dei Consorzi agrari**

Art. 1.

L'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è sostituito dai seguenti:

«1. I Consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ai sensi dell'articolo 2520 dello stesso codice, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-*bis*. I Consorzi agrari che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerati cooperative agricole a mutualità prevalente.»

Art. 2.

All'articolo 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I Consorzi agrari possono svolgere nell'interesse pubblico attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, delineate dalle autorità preposte, particolarmente negli ambiti della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni agricole con metodo biologico e della sperimentazione delle produzioni agricole di qualità.

2-*ter*. I Consorzi agrari, in attuazione del comma 2-*bis*, possono costituire, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, una cooperativa di secondo grado a responsabilità limitata per la gestione del Fondo di solidarietà di cui al successivo articolo 5, comma 2-*bis*, e per la stipula con i competenti Ministeri, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle convenzioni annuali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. È costituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato presieduto da uno dei componenti designati dal predetto Ministero, formato da dodici componenti, dei quali sei nominati dall'Ufficio

di presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni, tre dal Ministero delle attività produttive e tre dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la funzione di esprimere un parere vincolante sulle convenzioni di cui al precedente comma 2-ter e di verificarne l'attuazione».

Art. 3.

All'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La Federazione italiana dei consorzi agrari, di seguito denominata Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile. L'eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della liquidazione, in deroga all'articolo 26, comma 1, lett. c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, viene attribuito al Fondo costituito ai sensi del successivo comma 2-bis.

2-bis. Al fine di agevolare la predisposizione e lo sviluppo dei servizi agli agricoltori viene costituito un Fondo di solidarietà amministrato dalla cooperativa di cui all'articolo 2, comma 2-ter.

2-ter. Al predetto Fondo affluiscono:

a) gli eventuali residui attivi risultanti al termine della procedura di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

b) l'eventuale attivo risultante al termine delle operazioni di esecuzione del concordato Federconsorzi;

c) il gettito dell'imposta IRAP gravante sulle plusvalenze derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari strumentali dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa.»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Entro la data del 31 dicembre 2008 l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stato predisposto da parte del commissario liquidatore un programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa, da cui risulti la disponibilità di un patrimonio residuo indispensa-

bile a garantire sia le esigenze tecniche, commerciali, produttive e organizzative della futura attività, sia l'assolvimento degli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge. In tal caso l'autorità di vigilanza autorizza la presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ad opera di un commissario *ad acta*, nominato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Qualora oggettive difficoltà connesse a vicende giudiziarie incidenti sulla formazione dello stato passivo impediscano la predisposizione di un progetto di concordato, in presenza di un rilevante volume di servizi svolti dal consorzio agrario in favore degli agricoltori, l'autorità di vigilanza individua le soluzioni atte ad assicurare lo svolgimento dei suddetti servizi.

4-*bis*. Nel caso sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria, l'autorità di vigilanza provvede alla revoca dell'esercizio provvisorio. Il cessionario succede nella titolarità delle attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4-*bis*, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato, prima di procedere all'esecuzione delle predette operazioni, può richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito nel corso del quinquennio immediatamente precedente.»;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ricollocazione di tale personale» sono inserite le seguenti: «con i criteri vigenti per la mobilità nel pubblico impiego»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I predetti enti sono inoltre tenuti a riservare ai suddetti lavoratori una aliquota non inferiore al venti per cento dei posti messi a concorso.»;

e) nel comma 7-*bis* introdotto con l'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2545-*sexsiesdecies*»;

f) è aggiunto in fine il seguente comma:

«7-*ter*. Nel caso non sia stato nominato un commissario *ad acta*, il commissario liquidatore è legittimato a proporre al tribunale la proposta di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità vigilante, applicandosi nella fattispecie la procedura prevista dall'articolo 93 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il commis-

sario liquidatore cura l'esecuzione del concordato approvato dal tribunale con l'assistenza del comitato di sorveglianza.»

Art. 5.

All'articolo 6 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'organo di vigilanza, rivolge, sia alla cooperativa di cui all'articolo 2, comma 2-ter, sia ai consorzi agrari della stessa regione o di regione confinante un preliminare invito a formulare una offerta per l'acquisto dell'azienda o del ramo di azienda e la vendita è effettuata in favore del miglior offerente, fermo restando che non è consentito l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altro consorzio agrario.

1-bis. Tra i consorzi offerenti viene preferito, a parità di condizioni, quello della stessa regione. Qualora nella stessa regione vi siano due o più consorzi offerenti, a parità di condizioni il commissario liquidatore invita i consorzi interessati a formulare una nuova offerta e la vendita è effettuata in favore del consorzio maggior offerente.

1-ter. Se da parte dei consorzi di cui al comma 1 non pervengano offerte, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'organo di vigilanza, divulga pubblico invito a formulare offerte di acquisto dell'azienda o del ramo di azienda. Tra gli offerenti sono preferite, a parità di condizioni rispetto ad altri offerenti, le società cooperative agricole costituite ed operanti nella provincia e successivamente nella regione in cui ha sede il consorzio.

1-quater. Sulle cessioni a cooperative agricole o a terzi di cui al comma 1-ter, è riservato ai consorzi agrari in amministrazione ordinaria della stessa regione o di regione confinante il diritto di prelazione nei confronti degli altri acquirenti. Qualora i consorzi che esercitano il diritto di prelazione siano più di uno, si applica il comma 1.»

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

196^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,20.**SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2917 E 778*

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) , pur prendendo atto che la discussione dei disegni di legge nn. 2917 e 778 proseguirà in altra seduta, ritiene opportuno anticipare alcune richieste di chiarimento. Fa osservare che all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge n. 2917 viene espressamente stabilito che l'attività di acconciatore possa essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente. A suo avviso, l'esercizio di tale facoltà appare sempre meno frequente ed ormai ancorato ad un modo di svolgere la professione di acconciatore non più rispondente alla realtà. Occorrerebbe infatti tener conto, tra l'altro, della difficoltà di assicurare il rispetto delle stringenti normative di carattere igienico-sanitario anche presso il domicilio dell' esercente.

Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare i necessari approfondimenti sul punto, preannunciando la eventuale presentazione di un emendamento soppressivo.

Occorrerebbe inoltre valutare se inserire una disposizione più flessibile in relazione all'attività di apprendistato, al fine di tener conto della posizione di coloro che svolgono tale attività pur avendo superato il prescritto limite di età. Anche su tale questione è però indispensabile uno specifico approfondimento.

Il presidente BETTAMIO ritiene che tali questioni potranno essere adeguatamente approfondite nel corso della discussione dei disegni di legge citati.

IN SEDE REFERENTE

(2855) *BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale*

(2925) *CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BETTAMIO (*FI*), relatore, rileva che i disegni di legge in esame disciplinano i servizi sostitutivi di mensa aziendale realizzati attraverso i cosiddetti buoni pasto, per i quali non esiste, ad oggi, una normativa specifica che definisca in modo univoco il regime giuridico dei buoni, né l'attività delle società di emissione. Entrambe le iniziative si compongono di otto articoli, dei quali in particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 reca le definizioni principali per l'applicazione di tale disciplina.

Segnatamente, vengono meglio precisate, al comma 3, le tipologie di esercizi convenzionabili per l'effettuazione dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, provvedendosi altresì ad abrogare l'articolo 4 della legge n. 77 del 1977, che fino ad oggi costituisce l'unica definizione normativa dei servizi sostitutivi di mensa.

Precisa inoltre che entrambi i disegni di legge, all'articolo 3, definiscono i requisiti delle società di emissione dei buoni pasto, configurate quali società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato per entrambi non sia inferiore a 100 mila euro e per le quali l'oggetto sociale è rappresentato unicamente dall'emissione di buoni pasto. Viene inoltre prevista la previa dichiarazione di rispondenza ai requisiti previsti dalla legge al Ministero delle attività produttive quale condizione per lo svolgimento dell'attività di emissione e la prestazione di una fidejussione bancaria da allegare a tale dichiarazione. Le modalità concernenti la prestazione della fidejussione vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base al disegno di legge n. 2855, mentre l'atto Senato n. 2925 prevede che tale decreto sia adottato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 di entrambi i disegni di legge definisce, con trascurabili differenze, il regime giuridico dei buoni pasto, quali documenti di legittimazione – e non titoli di credito – per i quali è espressamente esclusa qualsiasi facoltà di cessione a pena di nullità. Viene altresì precisato che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro del 3 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il disegno di legge n. 2855 demanda ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di realizzazione dei buoni, che dovranno comunque prevedere l'indicazione del valore facciale, le condizioni di emissione e la previsione di meccanismi di garanzia da eventuali falsificazioni. D'altro canto, il dise-

gno di legge n. 2925 attribuisce invece la fissazione di tali criteri al Ministro delle attività produttive con proprio decreto.

L'articolo 5 di entrambe le iniziative legislative prevede che le convenzioni stipulate tra società emittitrici ed esercizi convenzionabili riportino, a pena di nullità, l'indicazione del termine di pagamento (l'atto Senato n. 2925 parla di termini di emissione), le specifiche condizioni e garanzie, nonché le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità e ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza.

I rispettivi articoli 6 – osserva il relatore – prevedono l'istituzione di un'apposita Commissione di compensazione degli interessi, con i sopracitati decreti del Ministero dell'economia ovvero del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia. Ulteriori differenze sono date dal fatto che il disegno di legge n. 2925 esclude il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'adozione del decreto istitutivo della Commissione, prevedendo peraltro espressamente che essa sia composta da rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia, oltre che da rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio, del settore dei pubblici esercizi, delle imprese artigiane, delle società emittitrici dei buoni pasto, dei consumatori nonché dei sindacati dei lavori dipendenti. In particolare, tale Commissione è competente a determinare le percentuali massime di sconto riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emittitrici ai datori di lavoro, nonché dai titolari di esercizi convenzionati alle società emittitrici. Oltre ad agire sui meccanismi economici di determinazione delle percentuali di sconto, la Commissione – in base all'articolo 7 – provvede inoltre a fissare ineludibili termini di pagamento, scaduti i quali decorrono gli interessi legali.

Osserva poi come alcune differenze emergano anche dalla diversa formulazione dell'articolo 8 dei disegni di legge in esame. Infatti, nel disegno di legge n. 2855, tale disposizione prevede rilevanti sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di utilizzo improprio del buono pasto, oltre a dettare alcune disposizioni transitorie. In particolare viene disposto che le percentuali di sconto debbano essere adeguate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai valori definiti dalla predetta Commissione, pena la possibilità per gli interessati di adire l'Autorità giudiziaria ai fini di ottenere l'allineamento delle percentuali di sconto, nonché il risarcimento del maggior danno subito oltre agli interessi. In tal caso, qualora le società emittitrici subiscano condanna in giudizio, ad esse verrà applicata la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.

L'articolo 8 del disegno di legge n. 2925 precisa, al terzo comma, che successivamente alla fissazione da parte della predetta Commissione delle percentuali massime di sconto, i contratti e le convenzioni CONSIP devono essere adeguati ad ogni successiva determinazione entro un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di fissazione delle percen-

tuali nella Gazzetta Ufficiale, senza tuttavia prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il titolare dell'esercizio in cui sia stato accertato l'uso improprio del buono pasto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 370)

(Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (*FI*) fa presente che l'articolo 32 della legge finanziaria n. 448 del 2001 ha stabilito che gli importi dei contributi che lo Stato destina ad enti, istituti ed associazioni vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero, per essere poi ripartiti annualmente mediante decreti emanati dalle singole amministrazioni di riferimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive, precisa che lo stanziamento iscritto sul capitolo 2280 dell'unità previsionale di base 3.1.2.4 per l'anno 2004 ammonta a circa 35 milioni di euro complessivi. Poichè tuttavia 2 milioni di euro risultano prenotati dall'articolo 34 del disegno di legge n. 2421-A con l'obiettivo di garantire la maggior funzionalità dei compiti assegnati al Ministero nel settore energetico, lo schema provvede a ripartire tra gli enti e le associazioni i restanti 32,968 milioni di euro.

Tale stanziamento, superiore rispetto a quello previsto per lo scorso anno per circa 5 milioni di euro, è suddiviso secondo tre macrofinalità: la concessione di contributi ad enti di ricerca e ad organismi di normalizzazione (2,607 milioni di euro), ad enti nel settore turistico (500 mila euro) e ad enti che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (circa 30 milioni di euro).

Per quanto riguarda la prima finalizzazione, osserva il relatore, i fondi verranno destinati, per una somma pari a circa 204 mila euro, al finanziamento di iniziative promozionali delle piccole e medie imprese; per circa 852 mila euro al concorso dello Stato nel pagamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle Stazioni sperimentali dell'industria, intervento che dovrebbe avere come effetto indotto quello di consentire a tali enti di indirizzare maggiori risorse proprie alla ricerca applicata; agli enti di normalizzazione sono quindi attribuiti circa 900 mila euro come contributo annuo forfetario e 650 mila euro come contributo per le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza.

Per quanto riguarda la seconda area di intervento, 300 mila euro sono destinati al finanziamento degli enti e associazioni che operano a livello nazionale nel settore del turismo sociale e giovanile e 200 mila euro al sostegno di iniziative di carattere pluriregionale che interessino il movimento turistico nazionale.

I contributi per l'internazionalizzazione delle imprese sono rivolti ad incentivare da un lato i progetti promozionali coerenti con le direttive ministeriali in materia, dall'altro le Camere italiane all'estero.

Rientrano nella prima finalità i contributi, quantificati in circa 12,5 milioni di euro, per gli enti e le associazioni che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1083 del 1954, svolgono azioni di supporto del programma promozionale nazionale; i contributi ai consorzi multiregionali per l'export formati da piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 83 del 1989, per i quali vengono stanziati circa 3,5 milioni di euro; i contributi ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri di cui alla legge n. 394 del 1981, per i quali sono stanziati circa 590 mila euro; i contributi volti a favorire le iniziative promozionali per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero di cui al decreto legislativo n. 143 del 1999 per i quali è previsto uno stanziamento di 2,4 milioni di euro.

Alle Camere di commercio italiane all'estero vengono infine destinati circa 10,8 milioni di euro.

Rileva inoltre che nella Relazione che accompagna il decreto si evidenzia che l'insufficienza dei fondi stanziati nel 2003 per le attività di promozione internazionale - in costante aumento data l'esigenza di sostenere la competitività dei prodotti italiani sui mercati esteri - ha spinto a destinare proprio a questa area di intervento gran parte della maggiore disponibilità finanziaria per il 2004 (4,3 milioni di euro su 5 milioni complessivi).

Segnala infine che la Relazione reca un dettagliato resoconto delle somme erogate nel 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BETTAMIO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 2913, 2843 e 1730, nonché dell'atto del Governo n. 355.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

253^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente ZANOLETTI (*UDC*), il quale ricorda preliminarmente che la normativa attualmente vigente in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali è stabilita – per i trattamenti pensionistici, nonché per le pensioni e gli assegni sociali – dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412: in base a tali disposizioni, le predette prestazioni possono essere in ogni momento rettificate dall'INPS, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Non si dà invece luogo a recupero delle somme indebitamente percepite nel caso in cui queste ultime siano state corrisposte in base a un formale e definitivo provvedimento – del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato – viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto. Le somme sono in ogni caso soggette a recupero qualora l'indebita percezione sia stata dovuta a dolo dell'interessato o all'omessa od incompleta segnalazione – da parte del medesimo – di dati, che non fossero già conosciuti dall'Istituto, incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento. Riguardo alle varie tipologie di assegni o trattamenti di famiglia

– corrisposti dall'INPS – vige invece il principio assoluto della ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

L'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 preclude poi, limitatamente alle somme indebitamente corrisposte dall'Inps per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, la recuperabilità delle stesse nei confronti dei pensionati il cui reddito risulti inferiore a 8.263,31 euro, mentre per coloro che hanno percepito un reddito superiore a tale soglia, il recupero viene limitato ad un quarto dell'importo riscosso.

Va evidenziato che le sopracitate normative non espletano alcuna incidenza sui profili generali inerenti alla disciplina delle prestazioni previdenziali collegate al reddito individuale o familiare. Esse si limitano quindi ad introdurre, per alcune fattispecie di godimento indebito di trattamenti previdenziali corrisposti dall'INPS, disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contemplate dalla normativa ordinaria, che resta quindi valida a regime.

Il quadro normativo fin qui delineato risulta quindi piuttosto complesso, postulando l'effettuazione, da parte degli enti erogatori, di operazioni di verifica particolarmente gravose dal punto di vista amministrativo e penalizzanti per gli interessati, che versano per lunghi periodi di tempo in condizione di incertezza circa la effettiva consistenza dei redditi ad essi spettanti.

Anche dalle audizioni informali dei rappresentanti degli enti previdenziali, svolte presso l'Ufficio di Presidenza, è emersa la necessità di introdurre misure volte a semplificare e ad uniformare la legislazione vigente in tema di prestazioni previdenziali connesse al reddito – attualmente eccessivamente frammentata e suscettibile di dare vita ad ingiustificate disparità di trattamento – e, al tempo stesso, di contemperare le esigenze di certezza delle somme percepite da parte dei pensionati con quelle dell'ente erogatore, attinenti all'esercizio del potere di autotutela secondo modalità improntate a criteri equi e garantisti.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge in titolo, il Presidente si sofferma quindi sull'articolo 1, che, per le prestazioni previdenziali subordinate a determinati requisiti di reddito personale o familiare, dispone l'esclusione dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni medesime, del reddito della casa d'abitazione e delle pertinenze, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, dei redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo non superiore a 1000 euro all'anno, delle pensioni di guerra, dell'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio, degli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, dei «soprasoldi» concessi a decorazioni al valor militare, delle maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi 15 aprile 1985, n. 140 e 29 dicembre 1988, n. 544, della rendita erogata dall'INAIL e della rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, dell'indennità di accompagnamento, dell'indennità di comunicazione, dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità e di ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfetari per

assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali.

Al comma 3 dello stesso articolo, si prevede poi che le prestazioni in argomento vengano determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono e siano comunque considerate provvisorie fino a verifica definitiva del reddito influente ovvero fino a scadenza del termine previsto per tale verifica.

In relazione a tale intervento, l'articolo 2 disciplina le modalità di effettuazione della verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali nel corso dell'anno precedente, stabilendo altresì che gli stessi provvedono, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Secondo quanto previsto dal comma 2, la determinazione delle modalità per l'effettuazione delle verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione, viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Allo stesso decreto viene demandata l'individuazione di una disciplina, ai sensi del comma 3, relativa all'istituzione di un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi, da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, a fini fiscali e previdenziali. Per la parte inerente alle prestazioni soggette a limiti di reddito, si prevede che tale modello debba consentire l'effettuazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via presuntiva. L'ente erogatore, sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, eroga in via provvisoria la prestazione subordinata al reddito.

L'articolo 3 disciplina il potere di autotutela degli enti previdenziali e la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, mentre l'articolo 4 reca nuove disposizioni di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti erogati dall'INPS per periodi anteriori al 1° novembre 2001, individuando i limiti reddituali esclusi dal recupero degli indebiti e quelli per i quali il recupero medesimo avviene nella misura di metà o di un quarto della somma dovuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

209^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1645) TOMASSINI. – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente TOMASSINI dà conto del parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti trasmesso dalla 1^a Commissione.

Si passa quindi all'illustrazione ed alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) osserva preliminarmente come gli emendamenti a sua firma siano dovuti alla volontà di accogliere i suggerimenti dei rappresentanti delle varie professioni sanitarie, raccolti in sede di audizione. Passando all'illustrazione dell'emendamento 1.1, ne sottolinea la finalità, consistente nell'adeguare la legislazione italiana al quadro normativo europeo in materia di professioni sanitarie. Illustrando l'emendamento 1.0.1, rileva come esso estenda la funzione di coordinamento al di fuori dello stretto ambito delle professioni infermieristiche, oltre a prevedere il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, conformemente alla natura concorrente della materia.

Il sottosegretario CURSI si esprime favorevolmente sugli emendamenti testè illustrati.

Previa verifica del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 1.0.1, con separate votazioni, risultano approvati.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.1, che ridefinisce la funzione di coordinamento, fornendone un profilo più ampio e dettagliato.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, che, messo in votazione, risulta approvato.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.1, che definisce i requisiti necessari all'accesso alla funzione di coordinamento, tenendo presente la finalità di consentire ai professionisti italiani di svolgere la propria attività in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'emendamento garantisce inoltre il riconoscimento del certificato di abilitazione alla funzione direttiva quale titolo abilitante all'esercizio della funzione di coordinamento per i profili professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) illustra brevemente gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, osservando come il contenuto del secondo sia già compreso nel testo dell'emendamento 3.1.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) , accogliendo l'osservazione del relatore, ritira l'emendamento 3.3.

Messo in votazione, l'emendamento 3.2 risulta respinto.

Posto in votazione, l'emendamento 3.1 è approvato.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra brevemente gli emendamenti 4.1 e 4.0.1, rilevando, in particolare, come l'emendamento 4.1 integri i titolari della funzione di coordinamento nel sistema degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie.

Sugli emendamenti 4.1 e 4.0.1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Gli emendamenti 4.1 e 4.0.1, messi separatamente in votazione, risultano accolti.

Sull'emendamento 7.0.1 interviene il senatore ULIVI (AN) , il quale osserva che esso ha la finalità di agevolare gli accessi al mercato del lavoro agli educatori professionali.

Il relatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo aver espresso perplessità in ordine alla congruità dell'emendamento 7.0.1 rispetto al testo del disegno di legge in esame, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento testè illustrato.

L'emendamento 7.0.1 è quindi messo in votazione, risultando approvato.

Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) illustra brevemente l'emendamento 8.1, sottolineandone la natura tecnica.

Il sottosegretario CURSI si esprime favorevolmente sull'emendamento 8.1.

Messo in votazione, l'emendamento 8.1 è approvato.

Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) illustra l'emendamento Tit. 1, osservando come la nuova titolazione da esso arrecata sia necessaria in virtù delle modificazioni già apportate al testo del disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento Tit. 1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Messo in votazione, l'emendamento Tit. 1 è approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

Il presidente TOMASSINI interviene formulando l'auspicio che il disegno di legge n. 1645, così come il disegno di legge n. 1928, recentemente licenziato dalla Commissione e concernente l'istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, sia messo al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea, anche in ragione dell'ampia condivisione manifestatasi nel corso dei lavori in Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1645

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti*). - 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c) professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'Università ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. È istituita la funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000 n. 251, come delineati alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge.

2. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della salute e le regioni e le province di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Definizione)*. – 1. La funzione di coordinamento è di tipo gestionale.

2. Per funzione di tipo gestionale si intende:

a) l'organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti appartenenti all'unità operativa coordinata o altre strutture, nonché degli operatori che li coadiuvano;

b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria e afferenti alla funzione sanitaria di competenza e alla funzione alberghiera e/o a quelle di supporto;

c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici;

3. Per funzione di tipo specialistico si intende attività che richiedano un elevato grado di esperienza e specializzazione, quali l'attività didattiche, di staff, di studio, di ricerca».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Titolare della funzione di coordinamento*). – 1. L'esercizio della funzione di coordinamento è conferita in base ai regolamenti vigenti previsti nei contratti aziendali a coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

a) di un *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza rilasciato dall'Università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica è valido per l'esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

3. Gli incaricati di funzioni di coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori».

3.2

LONGHI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale».

3.3

LONGHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) di abilitazione a coordinatore o caposala».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Registri*). – 1. Gli albi esistenti per le professioni contemplate dalla presente legge devono prevedere l'elenco dei professionisti in possesso di *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento o, per le professioni infermieristiche, del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica, nonché l'elenco dei professionisti in possesso del diploma di laurea specialistica corrispondente alla propria area».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Formazione e libera professione)

1. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università».

Art. 7.**7.0.1**

ULIVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La figura dell'educatore professionale regolamentata dall'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2001, viene così rinominata »educatore professionale extrascuolastico"».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - (Norma di coordinamento). – 1. Il comma 1, lettera a), il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, non trovano applicazione, a decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, per i profili professionali oggetto del medesimo decreto».

Tit.1

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

325^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che la Direzione generale dell'energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha comunicato che il direttore generale, professor Garribba – la cui audizione era prevista oggi pomeriggio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle centrali elettriche e delle raffinerie – è impossibilitato a partecipare.

Lo svolgimento della predetta audizione è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sulla situazione generale della Rai ed esame di eventuali risoluzioni

(Svolgimento della discussione e conclusione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di mercoledì 5 maggio 2004.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ritiene che dal dibattito svolto la scorsa settimana, pur nella diversità delle posizioni espresse, sia emersa la consapevolezza del carattere assolutamente particolare che si è venuto a creare con le dimissioni della presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, dottoressa Annunziata, e con la successiva entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 sul riordino del sistema radiotelevisivo.

Infatti il Consiglio di amministrazione – che per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina avrebbe comunque assunto, a seguito dell'abrogazione esplicita dell'articolo 2 della legge n. 206 del 1993, la singolare caratteristica di organo di amministrazione di una società non soggetto a revoca – oggi non può neanche essere più reintegrato.

Si tratta di una considerazione oggettiva, come pure è oggettiva quella secondo cui, con le dimissioni della dottoressa Annunziata, al di là del venir meno della formula politica della presidenza di garanzia, ci si trova comunque per la prima volta di fronte ad un Consiglio di amministrazione che è espressione unicamente degli orientamenti politico-culturali di maggioranza.

Può invece, evidentemente, non essere condivisa la sua convinzione che tale anomalia politica debba essere al più presto sciolta; a tal fine egli non ritiene praticabili soluzioni-ponte quali l'istituzione di un commissario di garanzia, che oltretutto non si comprende da chi debba essere nominato, e ritiene che l'unica strada sia quella delle dimissioni dell'attuale Consiglio di amministrazione e dell'elezione di un nuovo Consiglio secondo le procedure previste dall'articolo 20, comma 9, della legge 112 del 2004.

Egli ritiene comunque indubitabile che, venuto meno il potere di questa Commissione di attivare la procedura di revoca del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge n. 206 del 1993, resti il potere di esprimere, ovviamente con voto di maggioranza, una valutazione politica sulla situazione che si è venuta a creare, previa la presentazione di risoluzioni in tal senso, la cui iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere evidentemente decisa dall'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE Petruccioli dichiara quindi chiusa la discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato CARRA fa presente che nell'audizione dello scorso 28 aprile il direttore di Rai Fiction, dottor Agostino Saccà, rispondendo ad una sua domanda circa la realizzazione dello sceneggiato televisivo sulla vita di Alcide de Gasperi, affermò che vi erano dei problemi tra la regista e la società di produzione, che sarebbero stati comunque risolti da quest'ultima.

Tali affermazioni sono state poi pubblicamente contraddette nei giorni successivi dalla regista signora Liliana Cavani e dalla produttrice signora Claudia Mori.

Da notizie di stampa si è saputo che il presidente Petruccioli ha acquisito informazioni su questa materia, mentre da successive dichiarazioni del dottor Saccà sembrerebbe che la questione sia stata risolta positivamente.

Resta tuttavia non chiara la discrepanza fra quanto affermato nell'audizione del dottor Saccà e le dichiarazioni rilasciate dalla regista e dalla produttrice, in qualche modo suffragate dalla conclusione della vicenda. Egli si chiede quindi se non sarebbe consigliabile una nuova audizione del dottor Saccà per avere opportuni chiarimenti.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente in primo luogo che egli aveva in animo di riferire all'Ufficio di Presidenza su questa vicenda.

Accoglie peraltro l'occasione offerta dalla richiesta di informazioni del deputato Carra per riferire alla Commissione plenaria.

Come è noto nei giorni scorsi diversi quotidiani avevano riportato dichiarazioni della signora Mori e della signora Cavani che suonavano come una sostanziale smentita a quanto affermato in Commissione dal dottor Saccà, e cioè che i problemi erano stati determinati dalla difficoltà della produzione di venire incontro alle esigenze di una regia «televisiva» come quella della signora Cavani, e che la produzione aveva assicurato che avrebbe comunque garantito la realizzazione dell'opera, anche ricorrendo ad un altro regista, comunque di valore professionale non inferiore a quello di Liliana Cavani.

In particolare il «Corriere della sera» riportava affermazioni della signora Cavani che invocava l'attenzione della Commissione di vigilanza, in ordine alla quale oltretutto erano riportate anche delle valutazioni che peraltro la signora Cavani ha poi dichiarato non essere corrispondenti a quanto da lei affermato.

Sulla base di tali fatti, nella mattina di ieri egli ha preso contatto con la signora Cavani e – avendo questa affermato che tutti i rapporti con la Rai erano stati gestiti dalla società produttrice «Ciao Ragazzi» – con la signora Mori, che gli ha fornito una serie di elementi informativi.

Successivamente ha sentito il dottor Saccà, il quale gli ha ribadito che non vi sono mai state preclusioni da parte della Rai nei confronti di Liliana Cavani e gli ha preannunciato quanto poi ha successivamente affermato nel corso di una conferenza stampa, e cioè che le riprese dello sceneggiato sarebbero regolarmente iniziate con il produttore e la regista previsti.

A questo punto egli ritiene che la questione, dal punto di vista della Commissione, possa ritenersi chiusa, a meno che l'Ufficio di Presidenza non decida comunque di approfondire la vicenda attraverso una ulteriore audizione del dottor Saccà, che peraltro sembrerebbe gradita anche all'interessato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Audizione del Dott. Giovanni Tinebra, Direttore generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando gli auditi della disponibilità.

Svolge la propria relazione – in alcuni passaggi in seduta segreta – il Direttore generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dott. Tinebra. Interviene ad integrazione il dott. Sebastiano Ardita, Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del medesimo Dipartimento.

Pongono domande e svolgono considerazioni – in alcuni passaggi in seduta segreta – gli onorevoli LUMIA, SINISI e Angela NAPOLI, i senatori AYALA e VIZZINI, il relatore, senatore MARITATI, e il PRESIDENTE.

Rispondono alle domande – in alcuni passaggi in seduta segreta – il dottor TINEBRA e il dott. ARDITA.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante due faldoni contenenti copie di carteggio di carattere processuale ed amministrativo.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, informa che con lettera del 7 maggio 2004 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli ha comunicato che, a seguito di una accurata indagine effettuata presso gli archivi della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata rinvenuta della documentazione che potrebbe essere utile ai lavori della Commissione. Al riguardo, precisa che tale documentazione, individuata in un apposito elenco trasmesso alla Commissione, potrà essere esaminata presso la Segreteria speciale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica, altresì, che l'11 maggio 2004 il Ministro della difesa Antonio Martino ha trasmesso copia di «tutta la documentazione, reperita nel corso di una accurata ricerca presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, di possibile pertinenza al tema delle indagini della Commissione». Tale documentazione è a disposizione dell'archivio della Commissione ed è classificata, al momento, come riservata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1590) CAVALLARO e GIARETTA. – *Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2883) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si autorizza la ratifica dell'accordo con la Siria fatto a

Roma il 20 febbraio 2002, che prevede l'individuazione di strategie e linee di intervento comuni nel settore del turismo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2913) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo euro-mediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina dall'altra, nell'ambito del Partenariato euro-mediterraneo, il quale rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti della sponda sud del mediterraneo. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2916) *Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo con il quale viene confermato l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana nell'ambito degli aiuti alimentari previsti dalla Convenzione di Londra, estendendo la validità della Convenzione al periodo 1° luglio 2002- 30 giugno 2003. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2906) *Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, con il quale si autorizzano le Forze armate italiane a impiegare aeromobili a pilotaggio remoto (APR), in attesa dell'emanazione di una normativa

che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale. Non essendoci rilievi di carattere costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2917) Disciplina dell'attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto. Parere contrario)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge n. 2917, approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, assegnato alla Commissione Industria del Senato in sede deliberante e recante la disciplina dell'attività di acconciatore, nella quale vengono incluse le attività di barbiere e quella di parrucchiere per uomo e per donna. Segnala che l'articolo 1 qualifica l'intervento legislativo così formulato quale determinazione dei principi fondamentali dell'attività di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e quindi verosimilmente – come peraltro si desume chiaramente dai lavori presso l'altro ramo del Parlamento – riconducendo tale disciplina alla materia «professioni». Si richiama inoltre la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza relativa all'esercizio dell'attività in questione, nonché la tutela della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Rileva peraltro come, al di là di tale autoqualificazione, la disciplina recata dal disegno di legge approvato dalla Camera non sia riconducibile alla materia professioni, bensì a quella dell'artigianato, la cui disciplina è demandata alle regioni dal riparto di competenze legislative delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione. La non riconducibilità alla materia «professioni» si evince peraltro dallo stesso contenuto delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, quali – ad esempio – l'articolo 2, comma 2, che subordina l'esercizio dell'attività di acconciatore ad una autorizzazione rilasciata dal Comune, e l'articolo 5, il quale prevede che all'esercizio di tale attività in assenza dei requisiti richiesti o in violazione delle modalità previste dal disegno di legge stesso conseguono sanzioni amministrative pecuniarie, la cui misura è rimessa alla determinazione da parte delle Regioni. Ricorda a tale ultimo proposito che nel caso di «professioni» propriamente dette, l'esercizio abusivo è specificamente sanzionato dall'articolo 348 del codice penale. Ritene, d'altra parte, incongruo il richiamo alla tutela della concorrenza e alla libertà di iniziativa economica privata, posto che la disciplina in esame è, al contrario, volta a introdurre limiti e condizioni all'esercizio di tale attività.

Alla luce di tali osservazioni propone, pertanto, di esprimere parere contrario sul disegno di legge n. 2917, richiamando anche precedenti pareri che la 1^a Commissione permanente ha reso in tal senso su disegni di legge esaminati nel corso della precedente legislatura, rimanendo così assorbiti gli ulteriori profili problematici presenti nell'articolato.

Dopo aver brevemente riferito sui contenuti del disegno di legge n. 778 propone di estendere anche a questo il parere contrario con le motivazioni già formulate.

Il sottosegretario GAGLIARDI interviene per dichiarare di condividere le proposte di parere contrario formulati dal relatore.

La Sottocommissione concorda con le proposte di parere formulate dal relatore.

(2826) DE LOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2007) SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2826; parere favorevole con condizioni e osservazioni sul disegno di legge n. 2007)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) ricorda che l'articolo 18 della legge n. 205 del 1999 ha abrogato l'articolo 341 del codice penale che puniva l'oltraggio a pubblico ufficiale: a seguito di tale abrogazione l'offesa all'onore o al decoro di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni rientra nelle ipotesi di ingiuria, essendo quindi equiparata all'offesa recata a un qualunque cittadino in qualsivoglia circostanza. Il disegno di legge n. 2826 novella l'articolo 597 del codice penale prevedendo l'aumento della pena e, soprattutto, la perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria quando questo sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Dopo aver sottolineato che tale proposta è volta a reintrodurre una più grave sanzione per le ipotesi di offese a pubblico ufficiale e a evitare che dalla perseguibilità su querela derivi uno sgradevole contenzioso tra querelante e querelato, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2826.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2007, con il quale si propone la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinandolo in un nuovo articolo del codice penale. Osserva, a tale proposito, che, ove si ritenesse di optare per tale soluzione, sarebbe più appropriato numerare la nuova disposizione del codice penale come articolo 341, evitando di introdurla nell'ambito di ipotesi di oltraggi «qualificati», di cui agli articoli 342 e seguenti. Dopo aver evidenziato come sia condivisibile la diminuzione della pena edittale – rispetto a quella prevista dal-

l'abrogato articolo 341 del codice penale - prevista dal terzo comma del nuovo articolo 342-*bis* del codice penale, sottolinea come l'articolo 2 del disegno di legge n. 2007 escluda dall'ambito di applicazione del richiamato articolo 342-*bis* le fattispecie di oltraggio a un pubblico impiegato: a tale proposito osserva che la delimitazione dell'ambito di applicazione al di fuori del nuovo articolo del codice penale non consente al cittadino l'immediata e chiara conoscibilità della fattispecie penale così reintrodotta ad opera dell'articolo 342-*bis*.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge 2007, con l'osservazione prima formulata riguardo alla numerazione del nuovo articolo del codice penale reintrodotta dall'articolo 1 del disegno di legge stesso e condizionato all'inclusione della disposizione di cui all'articolo 2 come ulteriore comma di tale nuovo articolo del codice penale.

La Sottocommissione approva le proposte di parere formulate dal relatore.

(1388) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del dicembre 1999
(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda.

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Rinvio dell'esame)

Il presidente FALCIER, in assenza del relatore designato e in considerazione della delicatezza della materia, propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Rinvio dell'esame)

Il presidente FALCIER, in assenza del relatore designato e in considerazione della delicatezza della materia, propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Parere su emendamenti all'Assemblea. Rinvio dell'esame)

Il presidente FALCIER, in assenza del relatore designato e in considerazione della delicatezza della materia, propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

106^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(80) BUCCIERO ed altri. – Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole;

(474) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (356): osservazioni non ostantive;

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38, in materia di pesca marittima» (354): osservazioni in parte contrarie e in parte non ostantive con condizioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

325^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sono state svolte le relazioni sul testo e sugli emendamenti ed invita il sottosegretario Maria Teresa Armosino ad illustrare la documentazione presentata nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa, con riferimento anche alle osservazioni del relatore, che, in relazione all'articolo 2, comma 1 concernente la nomina dei Commissari delegati, non è previsto alcun compenso per i Commissari stessi e quindi la relativa attività sarà svolta senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Precisa, altresì, che, ove fossero riconosciuti specifici compensi, essi saranno ricompresi nei costi dell'opera.

In relazione al comma 4 del medesimo articolo 2, conferma che la disposizione è suscettibile di determinare risparmi di spesa che, tuttavia, non sono allo stato quantificabili.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, fa presente che gli oneri relativi ai compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza rientrano nell'ambito delle spese di funzionamento del Registro italiano dighe

(RID) e sono, quindi, a carico del bilancio del suddetto organismo. Il provvedimento, tra l'altro, dispone un contributo forfettario annuale dello Stato al RID in relazione alla predetta spesa, nonché alle possibili spese di missione. Osserva, inoltre, che nella relazione tecnica non è stato fornito alcun elemento circa il numero delle missioni e la loro durata poiché le stesse dipenderanno dall'attività di vigilanza che i componenti del Comitato potranno eventualmente svolgere sul territorio nazionale.

In relazione al comma 3 dell'articolo 4, sottolinea che la disposizione non reca nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il concessionario o l'esercente sia un soggetto pubblico, in quanto gli oneri in questione rientrano nell'ambito delle verifiche necessarie al fine di garantire la manutenzione obbligatoria straordinaria per i concessionari, rilevando che tutte le spese sono coperte con le tariffe di esercizio.

Infine, in relazione all'articolo 5-ter, rileva che, durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata modificata la copertura finanziaria impiegando l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, anziché quello originariamente previsto, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di ripristinare l'originale copertura finanziaria.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) volto a chiedere l'orientamento del Governo rispetto alle questioni sollevate dal relatore sugli articoli 2 e 5, prende la parola il presidente AZZOLLINI che, dopo aver osservato che i rilievi del Governo sull'articolo 5-ter non sembrano attenere ai profili di competenza della Commissione, invita il sottosegretario Armosino a fornire gli ulteriori chiarimenti, testé richiesti, nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2650-A) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dell'emendamento 8.0.102)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione aveva richiesto chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 8.0.102.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso contrario del Governo sulla proposta 8.0.102, in quanto suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato e deposita agli atti della Sottocommissione due note dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in cui sono contenuti alcuni elementi informativi volti a suffragare tale valutazione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto che nella precedente seduta della Sottocommissione non erano stati sollevati rilievi sulle restanti proposte emendative esaminate, propone di rinviare l'esame della proposta 8.0.102 esprimendo il prescritto parere sulle restanti proposte.

Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, avviso non ostativo sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 3.200, 4.200, 1.200 (testo 2), 1.110 (testo 2), 1.111 (testo 2) e 1.300 (testo 2).

Il seguito dell'esame della proposta 8.0.102 viene, quindi, rinviato.

(2913) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, posto che la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento (articolo 3) concerne soltanto l'invio di funzionari connesso all'attività di assistenza reciproca in materia doganale (protocollo 7, articoli 7 e 11), come precisato nella relazione tecnica, occorre valutare se possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato dalle disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali tra l'Italia e l'Algeria di cui al Titolo II, in termini di minori entrate, nonché dalle norme sulla non discriminazione in materia di prestazioni sociali (quali la previdenza sociale e il trattamento di malattia, maternità, invalidità, reversibilità, disoccupazione, cumulo dei periodi di assicurazione e occupazione) da riconoscere ai lavoratori residenti in Italia e ai loro familiari residenti nella Comunità, di cui agli articoli da 67 a 71 dell'Accordo.

Riscontra, inoltre, l'esigenza di valutare le eventuali spese derivanti dalla partecipazione di funzionari italiani al Comitato di associazione di cui all'articolo 96, al Comitato di cooperazione doganale di cui all'articolo 41 del Protocollo n. 6 e dall'utilizzo di interpreti e traduttori di cui all'articolo 12 del Protocollo n. 7. Considerato poi che il Consiglio di associazione di cui all'articolo 94 può adottare misure attuative dell'accordo vincolanti per le Parti, ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti sulla possibilità che derivino oneri dall'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo in settori quali la formazione (ai sensi degli articoli 49, lettera c), 65, comma 2, lettera b), 74, comma 2, lettera a), 89, comma 3, lettera b), e 7.2 dell'allegato 5), gli incentivi per gli investimenti (articolo 74, comma 2 lettera c e articolo 79), il finanziamento di programmi di scambi (articolo 74, comma 2 lettera g) e lo svolgimento di manifestazioni culturali (articolo 77).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che le iniziative connesse alla graduale soppressione dei dazi (Titolo II) alle norme sulla non discriminazione in materia di prestazioni sociali (articoli da 67 a 71 dell'Accordo), agli interventi previsti nel settore della formazione (articoli 49, 65, 74, 89 e 7.2 dell'allegato 5), agli incentivi per gli investimenti (articoli 74 e 79), ai programmi di scambio (articolo 74), alle manifestazioni culturali (articolo 77), alla partecipazione al Comitato di Associazione (articolo 96), al Comitato di cooperazione doganale (articolo 41 del Protocollo n. 6), e all'utilizzo di interpreti e traduttori (articolo 12 del Protocollo n. 7), rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Tale istituzione provvede, con le risorse del bilancio comunitario, all'attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo, in analogia a quanto già avvenuto in occasione di altri Accordi di associazione volti allo sviluppo dei rapporti nell'ambito della cooperazione bilaterale dell'Unione europea. Conclude, pertanto, esprimendo avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del relatore FERRARA (FI), la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO (FI), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per sollecitare l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1977, anche in considerazione della presumibile calendarizzazione per l'Aula in tempi molto ristretti, tenuto conto che, su sua proposta, il Gruppo parlamentare dell'Unione Democristiana e di Centro si accinge a farlo proprio, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento. Ritiene, infine, che con la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento citato, si risolverà l'equivoco relativo ai motivi dei ritardi nell'espressione del suddetto parere da parte della Sottocommissione che, a suo giudizio, potrebbero essere ascrivibili anche a profili di natura politica.

Il presidente AZZOLLINI smentisce categoricamente le affermazioni del senatore Eufemi in relazione alle quali sottolinea la propria meraviglia. Infatti, ritiene che il senatore Eufemi, avendo di recente preso parte ai lavori della Sottocommissione, ha avuto modo di verificare personalmente

che i lavori sono articolati principalmente in relazione all'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori delle altre Commissioni e dell'Assemblea. Sulla base di tali considerazioni, ritiene che le valutazioni testé espresse dal senatore Eufemi risultino gratuite ed inappropriate.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004

55^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2913) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole;

(1730) DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: esame e rinvio;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

- I. Esame del seguente documento:
- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Giuseppe Onorato Benito Nocco (*Doc. IV, n. 4*).
- II. Esame della questione deferita dalla Presidenza del Senato in ordine al sequestro preventivo di conti correnti di parlamentare.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
 - e della petizione n. 743 ad esso attinente.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSOLO ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FALCIER ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE. - Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. - Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*)
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (2806).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAVALLARO e GIARETTA. – Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile (1590).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
 - DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2883) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (2916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (2913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione del-

l'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 371).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 358).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

II. Esame del disegno di legge:

- FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. (1196) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di De-*

mocratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti (2534).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356).
 - Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
 - SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
 - ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari. (2171).
 - MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari. (2197).
 - MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta. (31)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (2916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).

- BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini. (778).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 370).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (2905) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli)

- MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri. (231)
- CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (345).
- DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995 (386).
- RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981 – 31 dicembre 1995) (471).
- BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (508).
- MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (515).
- BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie (765).
- SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (952).
- TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1096).
- NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (1132).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti (2397).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
 - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
 - BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
 - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).
- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

III. Esame dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 8,45 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizioni del Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero della salute e di rappresentanti di Associazione Clandestino, del Movimento comprensorio di Civitavecchia per il no al carbone e del Coordinamento contro le centrali termoelettriche in Capitanata.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (2913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione di Dirigenti della Regione Lombardia e della Regione Campania.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Walter Irvine, nuovo delegato per l'Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MOLINARI ed altri. – Disciplina dell'attività di acconciatore (A. S. 2917) (*Approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 21 aprile 2004, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).

- BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (A. S. 778).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISDE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Audizione del professor Renato D'Angiò e del dottor Pino Onorati, presidente e direttore generale dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 14,30

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

- Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 13,30 e 14

Ore 13,30

- Audizione del presidente del Consorzio Imprese Raccolta Oli Esausti (CONOE), Getulio Curzi.

Ore 14

- Audizione del presidente della costituenda Worldwide Eco Shipping & Transport Srl (WEST), Franco Piermartini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

Esame testimoniale dell'avvocato Domenico Porpora.

Comunicazioni del Presidente in merito alla disciplina del segreto per commissari e consulenti per fatti connessi alle loro funzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 12 maggio 2004, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione e conseguente dibattito.
